

Area Pianificazione Territoriale e della Mobilità sostenibile

Servizio Pianificazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

PUA di iniziativa privata relativo al comparto Cà Bassone
del Comune di

OZZANO dell'EMILIA

PROCEDIMENTO:

Formulazione OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 35, comma 4, della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.
in applicazione della disciplina transitoria ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 24/2017
e contestuale valutazione ambientale.

Bologna, 14 novembre 2022

Allegato n. 1 all'Atto del Sindaco metropolitano di Bologna

Fasc. 8.2.2.8/4/2022

INDICE:

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

- 1.1 QUADRO NORMATIVO**
- 1.2 CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE**
- 1.3 CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

2 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

- 2.1 CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI**

3 VALUTAZIONE AMBIENTALE (ValSAT) e RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

- 3.1. PREMESSA**
- 3.2. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE**
- 3.3. CONCLUSIONI**

4. ALLEGATI

1 QUADRO DI RIFERIMENTO

1.1 QUADRO NORMATIVO

La L.R. 24/2017 sulla "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in vigore dal 1 gennaio 2018, finalizzata al contenimento del consumo di suolo, alla promozione della rigenerazione dei territori urbanizzati ed al miglioramento della qualità urbana, nonché alla tutela e valorizzazione dei territori agricoli, ha come obiettivi la tutela e la valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio nonché incentivare le condizioni di attrattività del sistema regionale per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie. A tal riguardo, oltre a definire i nuovi strumenti urbanistici comunali, indica i relativi procedimenti di approvazione, ammettendo all'art. 4, comma 4 lettere b) e c), l'attivazione del procedimento di approvazione di PUA e dei Piani Particolareggiati attuativi degli strumenti urbanistici comunali.

L'articolo 35 della L.R. 20/2000 indica il procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA), prevedendo che sia trasmesso alla Città metropolitana, la quale, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore.

1.2 CONTENUTI DELLA PROPOSTA COMUNALE

L'area interessata dal PUA è sita in Comune di Ozzano dell'Emilia, a nord della località Ponte Rizzoli e della strada provinciale Via Stradelli Guelfi. Il comparto in oggetto è posto in aderenza (lato sud) all'impianto esistente di compostaggio Hera spa mentre nei lati nord ed ovest confina con il territorio rurale. L'accesso all'impianto è costituito dalla strada privata Via Ca' Fornacetta con fondo cieco verso l'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica.

L'intervento proposto prevede l'uso g4: impianti per l'ambiente: trattamento e smaltimento rifiuti discariche, piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, impianti di depurazione, in particolare il progetto propone la realizzazione di un Impianto di recupero e stoccaggio rifiuti non pericolosi, e dagli elaborati si evince che l'attività riguarderà il trattamento e recupero di inerti da demolizione.

Il progetto prevede la suddivisione del comparto in base alle attività svolte, nella zona est, in prossimità dell'accesso si propone la realizzazione della vasca di laminazione, il box pesa/uffici/servizi, ed un edificio in c.a. ad uso ricovero attrezzi e prodotti finiti (materie prime secondarie). Nella zona ovest è stata individuata l'area di stoccaggio rifiuti da demolizioni edili separati secondo i codici rifiuto e l'area di lavorazione (vagliatura e frantumazione) materiali per ottenere i prodotti finiti.

La superficie territoriale (ST) del comparto in esame, pari a 23.983 mq, è stata rettificata rispetto alle quantità riportate nel POC 2017 (pari a 25.131 mq) a seguito di puntuale verifica dei confini catastali, senza tuttavia alterare la capacità edificatoria complessiva.

La superficie utile edificabile massima assegnata dal POC 2017 al comparto in esame è pari a 6.300 mq, mentre la superficie di progetto risulta di 1.114,62 mq, distinta in due corpi di fabbrica:

- Fabbricato A: Capannone/tettoia mq 1.047,04 e pensilina mq 30 per un totale di mq 1.077,04;
- Fabbricato B: Box uffici/servizi mq 37,58.

L'altezza dei fabbricati in progetto prevista per il fabbricato A è di m 12,60, per i box uffici/servizi m 2,70. Considerato che l'altezza massima ammessa da POC è m 10.00, salvo specifiche comprovate esigenze produttive, il PUA prevede una deroga a tale limite per il fabbricato A in considerazione del fatto che al suo interno si svolgerà la movimentazione dei

prodotti finiti (materie prime secondarie) con mezzi meccanici dotati di bracci semoventi di notevole altezza.

Per quanto riguarda la cessione degli standard, non sono richieste dotazioni minime né parcheggi pertinenziali, la soluzione progettuale proposta prevede la realizzazione di 6 posti auto a servizio degli addetti, individuati nella zona sud est dell'impianto.

In Convenzione è precisato all'art.3 che l'impianto trattamento rifiuti in progetto non ha obbligo di cessione di aree per dotazioni territoriali in quanto è considerato esso stesso una dotazione territoriale, e non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da cedere all'Amministrazione comunale.

Sono previsti invece impegni per l'attuatore, quali il ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività, come prescritto dalle norme del POC 2017 all'articolo 7 punto 6 lettera i) e la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria/straordinaria della strada bianca comunale via del Pilastrino alle condizioni previste dalla Convenzione stessa.

Si precisa inoltre che, nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dal Comune per l'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo in oggetto, il proponente in data 29/06/2022 ha prodotto documentazione integrativa rettificando l'istanza iniziale con una richiesta di scissione del procedimento di rilascio del permesso di costruire, confermando la sola richiesta di approvazione del PUA e chiarendo che l'istanza per il rilascio del permesso di costruire sarà oggetto un successivo procedimento, nell'ambito del qual sarà svolta anche la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e smi.

L'Amministrazione comunale ha infine comunicato di aver formulato alcune proposte per la delocalizzazione dell'impianto in oggetto in altra area e che tali localizzazioni non sono state ritenute idonee dalla proprietà, come risultante dalla documentazione allegata al documento di ValSAT.

1.3 CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Il **PSC** classifica l'area in oggetto come territorio rurale (artt. 5.8 e 5.9) in particolare all'art. 5.9 comma 13 demanda al POC, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo A-IV dell'Allegato alla LR 20/2000, la possibilità di individuare le opere di infrastrutturazione generale da realizzare nel territorio rurale e i relativi interventi connessi, in relazione a specifiche esigenze e in conformità ai programmi degli Enti di volta in volta competenti, agli eventuali Piani di settore e nel rispetto delle norme di tutela ambientale sovraordinate di cui al Titolo II. *In particolare disciplina la realizzazione di:*

- *opere e infrastrutture di rilievo sovracomunali previste dal PSC;*
- *infrastrutture lineari di rilievo comunale e altre dotazioni territoriali;*
- *attrezzature e impianti pubblici per l'ambiente, la sicurezza e la protezione civile, altri servizi generali o di pubblica utilità;*
- *impianti di emittenza radio-televisiva, nel rispetto del Piano provinciale di settore;*
- *attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;*
- *attività temporanee di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, purché disciplinate da autorizzazioni transitorie e da obblighi convenzionali per il ripristino ambientale all'esaurimento dell'attività;*
- *campi attrezzati per la sosta dei nomadi.*

Il **RUE** disciplina l'area oggetto di PUA all'art. 4.6.6 "Impianti produttivi isolati in territorio rurale". Per tale ambito, denominato "nuova Geovis" (zona F10 del PRG previgente) non sono ammessi cambi d'uso, salvo che verso usi agricoli ed attività connesse (usi f4). In via ordinaria sono ammessi interventi: MO, MS, RE, NC con $U_f \max = 0,50 \text{ mq/mq}$, RE/DR con $U_f = U_f$ esistente con un massimo di $0,65 \text{ mq/mq}$, MU.

Oltre agli usi esistenti risultano insediabili gli usi g3 e g4 definiti rispettivamente come:

- g3 Reti tecnologiche e relativi impianti. Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di trasformazione o trattamento; captazione, potabilizzazione distribuzione e stoccaggio di acqua; raccolta di reflui; trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti di condutture.
- g4 Impianti per l'ambiente. Trattamento e smaltimento di rifiuti: discariche, piattaforme di stoccaggio; piattaforme ecologiche, impianti di depurazione.

Il RUE prevede inoltre che, nell'ambito di tali interventi, il Consiglio Comunale possa deliberare di ammettere associazioni, privati, imprese, multiutility, società pubbliche e private, ecc. a partecipare alla realizzazione degli impianti, sulla base di una convenzione da stipularsi tra proprietà e Comune, nella quale vengano garantiti l'uso pubblico di tali attrezzature, nonché i tempi e i modi di attuazione dell'intervento.

Lo stesso RUE stabilisce che gli ampliamenti possano essere programmati in sede di POC sulla base di specifici accordi nel rispetto degli indirizzi del PSC e che, nel caso di cessazione dell'attività in atto, gli interventi siano disciplinati in sede di POC sulla base degli indirizzi del PSC.

Il POC 2017 disciplina all'art. 7 delle NTA il Comparto per il completamento del Polo impianti per il trattamento e riciclo dei rifiuti Cà Bassone, demandandone al PUA l'attuazione, nel rispetto degli impegni di cui all'accordo art. 18 della LR 20/2000 allegato al POC stesso.

Il POC definisce i seguenti indici e parametri urbanistico edilizi:

- *Capacità insediativa massima: 6.300 mq di Su.*
- *SP min = 30% della ST*
- *H max = 10 m, salvo specifiche comprovate esigenze produttive.*
- *Q max = 30% della SF.*

Usi ammissibili

- *g3 e g4.*

Sulla base di uno schema di assetto urbanistico allegato al POC, i soggetti attuatori si impegnano:

a) a verificare l'adeguatezza della viabilità di accesso e, ove necessario, a realizzare le opere di adeguamento per il transito di mezzi pesanti sino al punto di ingresso all'impianto;

b) a realizzare una cortina arboreo-arbustiva (posta lungo tutto il confine dell'impianto col territorio rurale e con la viabilità pubblica) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte; le essenze saranno prescelte fra quelle autoctone del territorio rurale;

I soggetti attuatori si impegnano, altresì, alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria/straordinaria di via del Pilastrino per la durata e con le modalità specificate nell'Accordo ex art. 18.

Il POC inoltre specifica che il Rapporto Ambientale del PUA dovrà riportare l'analisi delle alternative localizzative e approfondire la VALSAT del POC stesso sotto il profilo delle criticità derivanti dalla realizzazione dell'impianto, anche in considerazione del cumulo degli effetti rispetto alla presenza delle attività esistenti limitrofe, e sotto il profilo delle misure di mitigazione e compensazione da adottarsi. Il POC contiene inoltre alcune specifiche per la sostenibilità dell'intervento:

a) applicazione del requisito di invarianza idraulica con la realizzazione di opere di laminazione delle acque meteoriche del comparto ove possibile, in relazione alle specificità dell'impianto di recupero rifiuti.

b) innalzamento del piano di calpestio del piano terreno delle nuove costruzioni ad una quota di sicurezza maggiore di 0,50 m rispetto al ciglio del canale di riferimento;

c) Fatte salve eventuali diverse prescrizioni in sede di Screening o VIA:

- *dovrà essere predisposto impianto di trattamento acque meteoriche;*
- *dovranno essere previste reti separate di smaltimento reflui (acque nere e acque bianche). Relativamente allo smaltimento delle acque nere, l'eventuale collettamento alla rete fognaria esistente, che dista circa 320 mt., dovrà essere valutato con i soggetti competenti, in sede di PUA o di permesso di costruire, comunque quando sarà nota la tipologia e le quantità delle portate scaricate;*

- per quanto riguarda le acque grigie, ai sensi dell'art. 13.2 (requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui) della variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque, in sede di rilascio del permesso di costruire dovrà essere valutata la fattibilità di una rete per gli scarichi delle acque grigie separata da quella delle acque nere fino a piè dell'edificio. Qualora il titolare di interventi urbanistici riscontri l'effettiva impossibilità di separare le reti delle acque grigie fino a piè dell'edificio, può richiederne l'esenzione al Comune, sulla base di una relazione tecnica-economica che ne specifichi la motivazione;

d) predisposizione di una relazione previsionale di impatto acustico (rif. art. 8, L.447/95 e art. 10 L.R. 15/01; DGR 673/04). Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia del clima acustico della contigua area dell'ex INFS - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

e) ai fini del contenimento degli impatti sulla qualità dell'aria, qualora l'impianto da autorizzare abbia una capacità complessiva inferiore a 10 t/giorno e quindi non sia prevista la necessità di avviare la procedura di Screening, occorrerà comunque procedere alla quantificazione delle potenziali emissioni inquinanti e alla determinazione delle possibili azioni mitigative da porre in atto, con particolare riferimento all'abbattimento delle polveri;

f) potenziamento della fascia arboreo-arbustiva esistente lungo la viabilità pubblica (salvo punto di accesso all'impianto) e realizzazione della cortina arboreo-arbustiva a confine col territorio rurale come specificato al precedente comma 5;

g) adozione di misure di contenimento dell'inquinamento luminoso da specificarsi nello studio ambientale od in sede di screening o VIA;

h) applicazione delle eventuali prescrizioni geologico sismiche di cui all'elaborato D dell'art. 1 delle presenti norme;

i) ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

2 - VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

2.1 CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI

Premessa

La richiesta di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo del comparto Cà Bassone sito in via Cà Fornacetta, è stata presentata dalla proprietà in data 22/06/2020, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 20/2000, in attuazione del POC 2017, con contestuale richiesta di permesso di costruire per le relative opere ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 31.

Tale richiesta venne inizialmente rigettata dal Comune. Successivamente, il TAR Emilia Romagna ha annullato il provvedimento comunale.

Il Comune dunque, con la convocazione della Conferenza dei servizi, ha riavviato l'iter di approvazione del PUA in oggetto precisando, con nota PG 2826 del 21/01/2022, quanto segue: *“Con riferimento alla menzionata pronuncia del TAR (sentenza n. 825/2021) si specifica che la stessa non ha modificato il regime giuridico applicabile alle aree di interesse, né lo stato pianificatorio. La pronuncia ha determinato l'annullamento del provvedimento con il quale il Comune rigettava l'istanza di P.U.A. con valore di permesso di costruire ritenendo che, essendo sprovvista dello screening necessario per il rilascio del permesso di costruire, ed essendo stata presentata l'ultimo giorno utile previsto dalle scadenze temporali contenute nell'accordo ex art. 18 sottoscritto tra il Comune e il proponente, la previsione di POC fosse conseguentemente decaduta. Non si rinviene pertanto alcuna modifica al quadro pianificatorio di riferimento.”*

Preso atto di quanto dichiarato dal Comune, la presente istruttoria è stata pertanto effettuata tenendo conto del regime pianificatorio vigente alla data di presentazione del PUA, ossia al 22/06/2020.

Va comunque considerato che il Piano Territoriale Metropolitan (PTM) adottato il 23/12/2020 e in vigore dal 26/05/2021 (quindi successivamente alla data di presentazione del PUA), nell'ambito della disciplina del territorio rurale, ha definito alcune disposizioni per il contrasto della dispersione insediativa, con l'obiettivo di favorire la realizzazione degli interventi non connessi con l'attività agricola in aree interne e/o strettamente contigue al perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato dagli strumenti urbanistici comunali (PSC e PUG).

Si richiamano, a tal proposito, i contenuti dell'art. 15 comma 14 nonché le indicazioni localizzative in materia di rifiuti di cui all'art. 32 commi 25 e 27 del PTM stesso.

Si fa presente, quindi, che gli interventi proposti attraverso il PUA non appaiono coerenti con i contenuti del PTM e, fermo restando quanto precedentemente espresso in merito al quadro pianificatorio di riferimento assunto per la valutazione, si invita l'Amministrazione comunale a tenere in debito conto tale aspetto sia per la realizzazione degli interventi previsti dal PUA che per l'attuazione delle ulteriori capacità edificatorie attribuite dal POC, non oggetto del presente procedimento.

2.1.1 DESTINAZIONI D'USO E DOTAZIONI TERRITORIALI

Il PSC, pur classificando l'ambito tra quelli rurali, consente l'attuazione attraverso il POC in alcuni casi specifici, tra i quali rientrano le attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche.

Il POC e il RUE individuano tra gli usi ammessi l'uso g4: Impianti per l'ambiente. Trattamento e smaltimento di rifiuti: discariche, piattaforme di stoccaggio; piattaforme ecologiche, impianti di depurazione. Constatando che tra le attività previste dal PUA rientrano anche quelle di recupero, si invita il Comune ad effettuare una puntuale verifica delle tipologie di attività proposte al fine di dimostrare la piena coerenza dello strumento attuativo presentato con le indicazioni del PSC, del RUE e del POC nonché la permanenza dei requisiti che hanno portato l'Amministrazione comunale a considerare l'impianto in esame al pari di una dotazione territoriale, come dichiarato all'art. 3 della Convenzione urbanistica.

A tale proposito, si evidenzia che in sede di istruttoria della Variante al POC 2017, la Città metropolitana aveva individuato nella riserva n. 1 la necessità di inserire nella scheda di POC l'obbligo della cessione delle dotazioni territoriali, di cui tuttavia non si trova riscontro nella scheda di POC approvata.

Trattandosi di un PUA di iniziativa privata, si chiede pertanto di integrare il progetto individuando le aree destinate a dotazioni, dimensionate ai sensi di legge o in alternativa attestare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla monetizzazione totale o parziale delle stesse o, in ultima istanza, di verificare i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 comma 3 lett. c) del DPR n. 380/2001 e smi.

In relazione alle **destinazioni d'uso e alle dotazioni territoriali** si formula la seguente

OSSERVAZIONE 1:

Constatando che tra le attività previste dal PUA rientrano anche quelle di recupero, si invita il Comune ad effettuare una puntuale verifica delle tipologie di attività proposte al fine di dimostrare la coerenza dello strumento attuativo presentato con le indicazioni del PSC, del RUE e del POC (uso g4) e la permanenza dei requisiti e dei presupposti di legge che hanno portato l'Amministrazione comunale a considerare l'impianto in esame al pari di una dotazione territoriale, esonerando l'intervento stesso dalla necessità di provvedere al reperimento e/o alla cessione delle dotazioni territoriali.

2.1.2 OBBLIGHI IN CARICO AL SOGGETTO ATTUATORE E CAPACITÀ EDIFICATORIA

La scheda di POC riporta, tra le prescrizioni particolari per la realizzazione dell'intervento in oggetto, alcuni condizionamenti che tuttavia non sono stati inseriti nella bozza di Convenzione del PUA. Ci si riferisce in particolare alla necessità di verificare l'adeguatezza della viabilità di accesso e, ove necessario, realizzare le opere di adeguamento per il transito di mezzi pesanti sino al punto di ingresso all'impianto nonché all'obbligo di realizzare una cortina arboreo-arbustiva (posta lungo tutto il confine dell'impianto col territorio rurale e con la viabilità pubblica) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata e da essenze arbustive interposte, prevedendo inoltre che le essenze fossero scelte fra quelle autoctone del territorio rurale.

Considerando che il POC prevede esplicitamente che tali obblighi siano riportati all'interno della Convenzione urbanistica del PUA, si chiede di provvedere in tal senso.

Si rileva inoltre che in alcuni elaborati di PUA (Relazione e ValSAT) nonché all'art. 6 della bozza di Convenzione si fa riferimento alle potenzialità edificatorie complessive previste dal POC pari a 6.300 mq di SU, mentre l'assetto progettuale presentato attraverso il presente PUA sviluppa una capacità edificatoria di circa 1.115 mq.

Si fa presente quindi che l'attuazione di ulteriori capacità edificatorie che eccedano le quantità previste e valutate nel PUA dovranno essere oggetto di un nuovo e successivo procedimento urbanistico e di valutazione ambientale. Si chiede pertanto di esplicitare questo aspetto negli elaborati di PUA, apportando le necessarie modifiche all'art. 6 della Convenzione urbanistica.

In relazione agli **obblighi in carico al soggetto attuatore e alle capacità edificatorie** si formula la seguente

OSSERVAZIONE 2:

Si chiede di integrare la Convenzione urbanistica con tutti gli obblighi in carico al soggetto attuatore previsti dal POC e di modificare l'art. 6 riportando esclusivamente le capacità edificatorie previste dal presente PUA, specificando che l'attuazione di eventuali ulteriori capacità edificatorie che eccedano le quantità previste e valutate nel PUA (1.115 mq) dovranno essere oggetto di un nuovo e successivo procedimento urbanistico e di valutazione ambientale.

2.1.3 SUPERFICIE PERMEABILE

Nella ValSAT si afferma che la Superficie permeabile è di 17.435,88 su 23.895,16 mq, mentre dalla Tavola 8 di progetto risulta che l'intervento in progetto prevede la realizzazione di una superficie permeabile di 7.194 mq, pari al 30% della superficie territoriale. Si chiede quindi di portare a coerenza il documento di ValSAT con i dati del progetto.

Emerge inoltre che la quota di 7.194 mq è stata raggiunta conteggiando alcune aree residuali e intercluse. Al fine di massimizzare la funzione di permeabilità dei suoli, si chiede di dimostrare il rispetto della percentuale minima prevista progettando le aree permeabili in forma quanto più compatta, senza computare nel verde permeabile le piccole aree intercluse tra la viabilità del comparto di difficile mantenimento.

In relazione alla **superficie permeabile** si formula la seguente

OSSERVAZIONE 3:

Si chiede di riportare negli elaborati di PUA e nel documento di ValSAT le indicazioni sopra evidenziate come condizioni di sostenibilità dell'intervento.

2.1.4 VALIDITÀ DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI

Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo transitorio della L.R. 24/2017, si rammentano le scadenze imposte dalla legge urbanistica, che prevede per gli strumenti avviati nel corso del periodo transitorio, che siano approvati e convenzionati entro sei anni dall'entrata in vigore della legge stessa e che sia prescritto l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi, prevedendo nella convenzione termini perentori, pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, assicurando l'immediato avvio degli interventi e la loro realizzazione entro i tempi tecnici che risultino coerenti con la complessità e rilevanza degli interventi stessi.

In relazione alla **validità degli strumenti attuativi** si formula la seguente

OSSERVAZIONE 4:

Si chiede di integrare la convenzione indicando tempi certi e brevi per l'attuazione degli interventi previsti dal PUA, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti sul periodo

transitorio della L.R. 24/2017, nonché con tutti gli obblighi del soggetto attuatore derivanti dall'approvazione del piano.

3 VALUTAZIONE AMBIENTALE (ValSAT) e RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

3.1. Premessa

La Città metropolitana, in qualità di Autorità competente, si esprime in merito alla valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) dei piani comunali nell'ambito del procedimento di approvazione, previa acquisizione delle osservazioni presentate. Inoltre, la Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005, in sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", prevede che l'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE predisponga una relazione istruttoria, propedeutica al Parere motivato (di cui alla delibera di G.R. 1795/2016, punto 2.c.2.12).

3.2 Gli esiti della consultazione

Per quanto riguarda l'acquisizione dei pareri in materia ambientale degli Enti competenti il Comune di Ozzano Emilia ha provveduto, attraverso conferenza dei servizi sincrona, all'acquisizione dei pareri di AUSL di Bologna, ARPAE Distretto Urbano - Montagna, HERA s.p.a., Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e Protezione Civile Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno, Agenzia Territoriale Dell'emilia-Romagna Per I Servizi Idrici E Rifiuti, Consorzio di Bonifica Renana e Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio Per La Città Metropolitana Di Bologna E Le Province Di Modena, Reggio Emilia E Ferrara.

Gli Enti hanno espresso parere favorevole alla Valsat in esame, pur condizionandolo ad alcune misure di sostenibilità ambientale, sintetizzate e riprese nell'allegata istruttoria in merito alla valutazione ambientale rilasciata da ARPAE AACM.

Si prende atto, inoltre, che gli atti costitutivi il Piano Urbanistico Attuativo (Pua) compresa la VALSAT sono stati depositati per osservazioni, per il periodo dal 13/12/2021 fino al 11/02/2022 e che il Comune ha dichiarato che non sono pervenute osservazioni.

Si allega infine il parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale in riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio (allegato B).

3.3. Conclusioni

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, **la Città metropolitana di Bologna, richiamando quanto espresso in premessa al paragrafo delle Considerazioni e Osservazioni, esprime una valutazione ambientale positiva sulla ValSAT con esclusivo riferimento alle capacità edificatorie previste dal PUA stesso**, condizionata al recepimento delle osservazioni sopra esposte, al parere in merito alla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio (allegato B), ai pareri degli Enti ambientali, ed in particolare alle considerazioni e prescrizioni di carattere ambientale indicate nella "Relazione istruttoria" dell'AAC Metropolitana di ARPAE (allegato A).

Ai sensi della succitata Direttiva Regionale D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016, il Comune, una volta approvato il PUA, la relativa Dichiarazione di sintesi e il Piano di monitoraggio, è tenuto a pubblicarli sul proprio sito WEB ed a trasmetterli alla Città metropolitana anche ai fini del monitoraggio sul consumo di suolo ai sensi della L.R. 24/2017.

4. ALLEGATI

- A. Relazione istruttoria rilasciata da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;*
- B. Parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale di riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio.*

Firmato:
Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica
Ing. Mariagrazia Ricci

Funzionario Tecnico
Pianificazione Urbanistica
Ing. Sabrina Massaia